Supplemento ordinario n. 1 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 106 del 7 maggio 1948

Conto corrente con la posta

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 7 maggio 1948 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 1948, n. 335.

Approvazione dell'Accordo commerciale e finanziario concluso a Buenos Aires, tra l'Italia e l'Argentina, il 13 ottobre 1947.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 1948, n. 385.

Approvazione dell'Accordo commerciale e finanziario concluso a Buenos Aires, tra l'Italia e l'Argentina, il 13 ottobre 1947.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il bilancio, per il tesoro, per il commercio con l'estero, per l'industria e commercio, per il lavoro e la previdenza sociale, e per le finanze;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi conclusi a Buenos Aires, tra l'Italia e l'Argentina il 13 ottobre 1947:

a) Accordo commerciale e finanziario;

b) Prestito estero in pesos argentini 3,3-4 % 1947 che il Governo italiano colloca nella Repubblica argentina;

c) Contratto di negoziazione del prestito estero in pesos argentini 3,3-4 % 1947 che il Governo italiano colloca nella Repubblica argentina;

d) Scambio di Note concernenti la liberazione dei beni italiani già bloccati in Argentina e di quelli argentini già bloccati in Italia;

e) Scambio di Note concernenti le modalità di applicazione degli accordi medesimi.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere a quanto sarà necessario, per quanto di sua competenza, all'attuazione del presente decreto e ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni nel bilancio dello Stato.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 11 ottobre 1947 conformemente all'art. 44 dell'Accordo commerciale e finanziario.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SFORZA — EINAUDI — DEL VECCHIO — MERZAGORA — TREMELLONI — FANFANI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 209. — FRASCA

Accordo commerciale e finanziario tra la Repubblica Argentina e la Repubblica Italiana

L'Eccellentissimo signor Presidente della Nazione Argentina e il Capo provvisorio dello Stato Italiano desiderando favorire ed intensificare lo sviluppo delle relazioni economiche tra i loro popoli, uniti da stretti vincoli di amicizia, hanno deciso di stipulare un accordo commerciale e finanziario, ed all'uopo hanno designato i loro plenipotenziari e cioè:

L'Eccellentissimo signor Presidente della Nazione Argentina, S. E. il contrammiraglio don Fidel L. Anadon, Ministro Segretario di Stato della marina, incaricato interinalmente del portafoglio degli affari esteri e del culto, S. E. il signor don Miguel Miranda, Presidente del consiglio economico nazionale e il signor don Orlando Maroglio, Presidente del Banco centrale della Repubblica Argentina.

Il Capo provvisorio dello Stato Italiano, S. E. il dott. Giustino Arpesani, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario d'Italia nella Repubblica Argentina.

I quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Le Alte parti contraenti, interpretando lo spirito di cooperazione che anima i loro Governi, dichiarano il loro proposito di rafforzare, con tutti i mezzi a propria disposizione, i vincoli economici che uniscono i rispettivi paesi e di stimolare l'equilibrato intercambio dei loro prodotti assicurando ad essi mercati permanenti secondo le rispettive necessità nazionali.

Art. 2

I Governi della Repubblica Argentina e della Repubblica Italiana assicurano l'applicazione di un trattamento di stretta reciprocità per tutte le operazioni commerciali e finanziarie che si effettuino tra i due paesi. Studieranno e risolveranno con la massima benevolenza le proposte che scambievolmente si formulino per facilitare e incrementare le loro relazioni economiche.

Art. 3

Le Alte parti contraenti si impegnano a concedere le massime facilitazioni, compatibili con le loro rispettive legislazioni, ai prodotti naturali o fabbricati originari del territorio di uno dei due paesi che si importino nell'altro, in materia di diritti, tasse, imposte od oneri tributari e per quanto concerne le formalità e le procedure amministrative cui sono soggetti l'importazione, la circolazione, il trasporto e la distribuzione dei prodotti stessi.

Art. 4

I Governi della Repubblica Argentina e della Repubblica Italiana adotteranno le misure e le disposizioni necessarie per garantire, nello spirito delle disposizioni e dei trattati vigenti in materia, il rispetto delle denominazioni di origine e qualità che corrispondano a prodotti esclusivi di uno dei due paesi, reprimendo con l'applicazione di sanzioni adeguate la circolazione e la vendita di quelli prodotti nel loro stesso territorio od in terzi paesi con false denominazioni di origine, qualità o tipo.

Capitolo II

Esportazione di prodotti argentini verso la Repubblica Italiana

Art. 5

Il Governo della Repubblica Argentina si impegna a vendere ed il Governo della Repubblica Italiana s'impegna a comprare, durante gli anni dal 1947 al 1951 compresi, le quantità minime annuali dei prodotti che di seguito si indicano, semprechè in ciascuno degli anni suddetti i saldi esportabili non siano inferiori alle cifre che si specificano:

PRODOTTI	Quantità minima oggetto dell'impegno di compra-vendita		Saldo esportabile
	1947 Tonn.	1948-51 compresi Tonn.	Tonn.
Frumento	400.000	400.000	2.600.000
Segale	70.000	70.000	170.000
Orzo	150.000	150.000	600.000
Granoturco	100.000	75.000	500.000
Olio di lino	10.000	20.000	200.000
Olii alimentari di girasole e di arachidi	25.000	25.000	100.000
Grasso di maiale	5.000	5.000	10.000
Carni bovine congelate	12.000	12.000	230.000

Nel caso in cui in uno qualsiasi degli anni su menzionati il saldo esportabile degli anzidetti prodotti fosse inferiore alle cifre indicate, il Governo argentino si impegna a vendere ed il Governo italiano si impegna a comprare, almeno, le quantità che rappresentano le percentuali che di seguito si indicano sopra il saldo esportabile del rispettivo anno:

PRODOTTI	Percentuale sul saldo esportabile 1947	1948-51 compresi
Frumento	15	15
Segale	41	41
Orzo	25	25
Granoturco	20	15
Olio di lino	5	10
Olii alimentari di girasole e di arachidi	25	25
Grasso di maiale	50	50
Carni bovine congelate	5	5

Il Governo italiano comprerà inoltre e il Governo argentino gli venderà, durante ciascuno dei suddetti cinque anni, panelli oleosi di lino, di girasole e di arachidi per una quantità equivalente al triplo del volume dell'olio del seme rispettivo che il Governo italiano acquisti effettivamente in Argentina in conformità a quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 6

I prodotti indicati nell'articolo 5, per le quantità che in esso si stabiliscono, saranno acquistati direttamente dal Governo italiano o, se questi lo desideri, a mezzo di organismi od enti pubblici o di ditte importatrici stabilite nella Repubblica Italiana, presso o con intervento dell'« Instituto Argentino de Promoción del Intercambio », salvo che questo organismo preferisca che siano acquistati presso altra istituzione o ditte esportatrici stabilite nella Repubblica Argentina.

Questa disposizione sarà del pari applicabile a tutti gli acquisti di prodotti argentini che l'Italia effettui con i fondi provenienti dal credito in conto corrente e dalla negoziazione del prestito cui si riferisce il Capitolo IV del presente accordo.

Art. 7

I prodotti indicati nell'articolo 5 saranno consegnati in quote trimestrali che si stabiliranno con un anticipo minimo di 30 giorni dall'inizio di ciascun trimestre solare, mediante accordo tra l'« Instituto Argentino de Promoción del Intercambio » e l'Ambasciata d'Italia in Buenos Aires.

Le prime quote corrispondenti all'anno 1947 saranno stabilite, alle condizioni indicate nel paragrafo precedente, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo. A queste quote si imputeranno i

quantitativi di frumento relativi al raccolto 1946-47 e di carne congelata consegnati all'Italia a partire dal 1° gennaio u. s.

Art. 8

L'« Instituto Argentino de Promoción del Intercambio » fatturerà all'Italia i prodotti che per suo mezzo le siano venduti ai prezzi che per contratto si stabiliscano o siano stati stabiliti.

Art. 9

Nel caso in cui l'Italia, durante i termini prestabiliti, trovasse altre fonti di approvvigionamento che effettivamente le provvedano i prodotti indicati nell'articolo 5, di qualità eguale a quelli della Repubblica Argentina, a prezzi inferiori a quelli che le quoti l'« Instituto Argentino de Promoción del Intercambio », per la rispettiva quota trimestrale, lo notificherà a questo organismo, il quale deciderà in un termine massimo di cinque giorni se trovasi in condizioni di eguagliare tali offerte. In caso contrario, o in mancanza di risposta alla notifica, l'Italia potrà acquistare la quota trimestrale del prodotto di cui trattasi presso l'altra fonte fornitrice, restando la quantità così acquistata dedotta dall'impegno assunto nel presente accordo.

In questo caso la Repubblica Argentina resta libera di disporre della quota dedotta e di venderla ad altro cliente.

Art. 10

Una volta coperto il consumo interno e assolti gli impegni di vendita contratti o che si contraggano con altri paesi, il Governo argentino concederà facilitazioni alla Repubblica Italiana, affinchè possa acquistare nella misura delle sue necessità ed ai prezzi che in ogni singolo caso si stabiliscano, durante gli anni dal 1947 al 1951 compresi, altri prodotti argentini da quelli specificati all'articolo 5, e specialmente i seguenti:

Uova
Burro
Carni conservate
Pollame congelato
Avena
Crusca e cruschello
Lane
Stracci di lana e di cotone
Sevo industriale
Olio di legno di Cina (tung)
Pelli crude secche bovine
Sevo industriale
Pelli salate fresche bovine
Pelli crude secche caprine
Caseina
Acido stearico
Budelle salate
Corna
Ossa
Unghie
Prodotti opoterapici
Organi di animali per prodotti opoterapici.

Art. 11

Il Governo italiano promuoverà e faciliterà nella misura delle necessità del suo mercato, l'acquisto nella Repubblica Argentina di mate e paste alimentari.

Art. 12

Le esportazioni di prodotti o merci argentine nella Repubblica Italiana, del pari che le esportazioni di prodotti o merci italiane nella Repubblica Argentina, saranno soggette alle disposizioni di ordine generale in vigore nel paese esportatore al momento in cui si effettua l'esportazione.

CAPITOLO III

Esportazione di prodotti italiani verso la Repubblica Argentina

Art. 13

Il Governo italiano accorda alla Repubblica Argentina ogni genere di facilitazioni affinchè questo ultimo paese, nella misura delle proprie necessità e mediante i contratti che si stipulino in ciascun caso, possa acquistare durante gli anni 1947 a 1951 compresi le seguenti quantità minime annuali dei prodotti o merci italiane che di seguito si indicano:

PRODOTTI E MERCI	Quantità minime annuali Tonn.
Tubi di ferro dolce e galvanizzato	500
Alluminio	300
Pezzi di ricambio per biciclette e motociclette	150
Pezzi di ricambio per automobili	100
Cuscinetti a sfere	100
Serrature di ferro senza combinazioni	7
Mercurio	5
Prodotti chimici per usi industriali	2.000
Coloranti organici sintetici	200
Biossido di titanio	50
Olii essenziali	20
Sali di mercurio	3
Zolfo	8.000
Marmi	5.000
Pietre smeriglio speciali	50
Pietra pomice	40
Tessuti di cotone di peso inferiore a 130 gr. il mq.	3.000
Fiocco (fiocco di seta artificiale)	2.500
Filati di raion	1.200
Filati di cotone	1.000
Tessuti di lana mista, specialmente pettinati	400
Olone di canapa	300
Filati di lana pettinata	200

PRODOTTI E MERCI	Quantità minime annuali Tonn.
Filati cucirini di cotone	200
Canapa greggia e pettinata	150
Spaghi di canapa	200
Filati di canapa, specialmente fini	200
Tessuti di seta naturale	120
Filati di seta naturale	80
Filati di lino	50
Tessuti di fibre tessili artificiali e misti	50
Sughero greggio (in lastre e corteccie)	1.500
Carta e cartoncini fini e speciali	1.000
Celluloide (in lastre e fogli)	50
Trecce di paglia per la fabbricazione di cappelli	40
Pellicole cinematografiche non impressionate	30
Articoli di celluloide	10
Limoni	500
Mandorle con e senza guscio	700
Nocciole con e senza guscio	350
Noci	200
Biciclette	15.000 (in unità)
Macchine da cucire	6.000
Macchine da scrivere	6.000
Macchine calcolatrici	3.000
Automobili	3.000
Autocarri	1.500
Trattrici	500
Motociclette	150
Vetture ferroviarie e tramviarie	100
Locomotive	20
Pellicole fotografiche e radiografiche	300.000 (in dozzine di impressioni)
Macchine per l'industria tessile	400 (in milioni di lire)
Macchine utensili, macchine di precisione ed utensileria meccanica	300
Turbine idrauliche ed a vapore	200
Motori a scoppio per usi agricoli e industriali	200
Macchine agricole	200
Macchine per l'industria grafica	150
Motori Diesel (di potenza superiore a 100 cavalli)	100
Motori e generatori elettrici (di potenza superiore a 100 cavalli)	100
Macchine per costruzioni	100
Macchine per fabbriche di conserve e molini	100
Apparecchi telegrafici e telefonici	50
Articoli di alluminio e pezzi e ricambi per macchine di o con alluminio	50
Strumenti di misura e precisione	100
Apparecchi radio speciali per radiocomunicazioni	60
Apparecchi fotografici e cinematografici	50
Strumenti musicali	50
Strumenti ottici	25
Terrecotte, maioliche e porcellane	300
Cristalli e vetri fini, piani e loro lavori	100
Isolatori di vetro per alta tensione	40
Prodotti di erboristeria	30
Specialità medicinali	30
Piante medicinali	15
Articoli di sughero	15
Cappelli di paglia, molto fini	20

Il Governo italiano darà parimenti ogni specie di facilitazioni per la costruzione e vendita alla Repubblica Argentina di navi e forniture speciali delle caratteristiche che interessino questo paese, ai prezzi, termini di consegna ed altre condizioni che si convengano nei contratti che si stipulino. A tal uopo i contratti rispettivi saranno subordinati all'approvazione del Governo italiano.

Art. 14

Una volta coperto il consumo interno ed assolti gli impegni di vendita contratti o che si contraggono con altri paesi, il Governo italiano concederà facilitazioni alla Repubblica Argentina perchè possa acquistare nella misura delle sue necessità, durante gli anni 1947 a 1951 compresi, altri prodotti naturali o manufatturati italiani diversi da quelli specificati nell'articolo 13 o maggiori quantità dei prodotti che nello stesso articolo si indicano.

Il Governo italiano si impegna a studiare con la migliore disposizione qualsiasi richiesta che riceva dal Governo argentino per l'apporto di procedimenti, patenti, macchinari e tecnici da destinarsi alle industrie stabilite nella Repubblica Argentina o che possano stabilirvisi nel futuro.

Art. 15

Ai fini stabiliti negli articoli 13 e 14, l'« Instituto Argentino de Promoción del Intercambio », notificherà periodicamente alla Ambasciata d'Italia in Buenos Aires, i contratti di acquisto di prodotti o merci italiane che per suo mezzo si fossero stipulati con organismi o ditte stabilite in Italia.

Art. 16

Tutti i prodotti o merci italiani che acquisti la Repubblica Argentina, siano o no menzionati nel presente Accordo, saranno fatturati ai prezzi che contrattualmente si stabiliscano.

Art. 17

Le importazioni nella Repubblica Argentina di prodotti o merci italiani, del pari che le importazioni nella Repubblica Italiana di prodotti o merci argentini saranno soggette alle disposizioni di ordine generale in vigore nel paese importatore al momento dello sdoganamento.

Capitolo IV

Disposizioni finanziarie e regime dei pagamenti

Art. 18

A partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo tutti i pagamenti di qualsiasi natura corrispondenti ad operazioni dirette tra la Repubblica Argentina e la Repubblica Italiana, saranno effettuati in

dollari U.S.A. attraverso i conti « Credito » o « Accordo », a seconda dei casi, a norma di quanto stabilito negli articoli 25 e 26 e delle disposizioni sui cambi in vigore nei due paesi.

Art. 19

Il Governo della Repubblica Argentina, a mezzo dell'« Instituto Argentino de Promoción del Intercambio », concede al Governo della Repubblica Italiana, a mezzo dell'Ufficio italiano dei cambi, un credito in conto corrente per la somma di 350 milioni di pesos argentini.

Art. 20

Il credito a cui si riferisce l'articolo 19, si concede per un termine di tre anni, a contare dalla data in cui si ponga in vigore il presente Accordo. Questo termine è prorogabile di comune accordo tra le due parti, fino al 31 dicembre 1951.

Art. 21

Le somme utilizzate con imputazione al credito a cui si riferisce l'art. 19 pagheranno interessi fino alla sua totale estinzione in ragione del 2,75 % annuo.

Questi interessi si liquideranno e pagheranno trimestralmente, dovendo effettuarsi la prima liquidazione e pagamento il 31 dicembre 1947.

Art. 22

Alla scadenza del termine di vigenza del credito a cui si riferisce l'art. 20, il Governo italiano provvederà a liquidare integralmente il saldo di cui sia debitore in una delle seguenti forme, a sua opzione:

a) con pesos argentini provenienti dal conto « Accordo », a cui si riferisce l'art. 26 o prodotti dal collocamento sulla piazza di Buenos Aires di un prestito ammortizzabile in un termine non superiore a 25 anni in cui sarà computato il termine trascorso dalla data in cui entri in vigore il presente Accordo, o

b) con titoli o valori, o beni di altra natura, di proprietà del Governo italiano, accettabili dal Governo argentino.

Il Governo italiano potrà, in qualsiasi momento, ammortizzare totalmente o parzialmente le somme utilizzate con imputazione al credito, però questi ammortamenti non potranno essere inferiori a 3.500.000 pesos argentini ciascuno.

Art. 23

L'« Instituto Argentino de Promoción del Intercambio », a mezzo del « Banco Central de la Republica Argentina », assume alle condizioni stabilite nell'allegato Contratto di negoziazione che forma parte integrante del presente accordo, 350 milioni di pesos argentini, valore nominale, in titoli del Prestito estero 3,75 % 1947 del Governo italiano.

Art. 24

L'importo del credito stabilito nell'art. 19 ed i fondi che il Governo italiano ottenga mediante il collocamento del Prestito a cui si riferisce l'art. 23, potranno essere utilizzati soltanto per acquistare prodotti argentini destinati ad essere esportati e consumati in Italia secondo le disposizioni di carattere generale vigenti nella Repubblica Argentina alla data in cui si effettuino le esportazioni.

Ciò non ostante, il Governo italiano, in caso necessario, potrà disporre, con imputazione a detti fondi, di un importo totale massimo di 50 milioni di pesos argentini per pagare gli interessi del credito a cui si riferisce l'art. 19 e per effettuare altri pagamenti giustificati del Governo d'Italia nella Repubblica Argentina.

Art. 25

Si aprirà presso il « Banco Central de la Republica Argentina » nella sua veste di Agente finanziario del Governo argentino, un conto denominato « Credito » al nome dell'Ufficio italiano dei cambi, che agirà in rappresentanza del Governo italiano, in cui si accentrerà la contabilizzazione delle operazioni corrispondenti al credito stabilito nell'art. 19 e di quelle derivanti dal collocamento del « Prestito » a cui si riferisce l'art. 33.

In questo conto verranno accreditati i fondi che il Governo italiano ottenga dal collocamento del citato Prestito e verranno addebitati in esso, esclusivamente:

a) il valore FOB porto argentino delle merci che l'Italia acquisti in Argentina a norma di quanto indicato nell'art. 24 e il margine di cambio corrispondente;

b) le spese pagabili in Argentina relative alla conservazione e invio di dette merci dall'Argentina all'Italia, compresi i noli da pagare per il loro trasporto in navi di bandiera argentina; e

c) fino all'importo massimo di 50 milioni di pesos argentini che potranno essere destinati a pagare gli interessi del credito a cui si riferisce l'art. 19 e ad effettuare altri pagamenti giustificati del Governo italiano nella Repubblica Argentina.

In nessun caso questo conto potrà presentare un saldo debitore superiore a 350 milioni di pesos argentini.

Qualora prima della scadenza del credito, il Governo italiano cancelli totalmente il saldo debitore del conto indicato nel presente articolo e rinunci alla utilizzazione del credito a cui si riferisce l'art. 19, a decorrere dalla data in cui si verifichino queste due circostanze i pagamenti corrispondenti ad operazioni fra la Repubblica Argentina e la Repubblica Italiana saranno realizzati nelle divise liberamente trasferibili che, di comune accordo, stabiliscano il « Banco Central de la Republica Argentina » e l'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 26

Il « Banco Central de la República Argentina » aprirà un conto in *pesos* argentini denominato « Accordo », al nome dell'Ufficio italiano dei cambi, nella sua qualità di agente del Governo italiano.

In questo conto si accrediteranno tutti i pesos provenienti dalle seguenti operazioni:

a) pagamenti del valore delle merci originarie dell'Italia e di tutte le spese inerenti fino a porto argentino;

b) pagamenti giustificati in Italia: rimesse di persone fisiche o giuridiche per aiuto famigliare o per qualsiasi altra causa, trasferimenti finanziari e redditi in *pesos* del Governo italiano;

c) pagamento di riscossioni consolari;

d) pagamento in pesos per ogni sorta di servizi prestati dall'Italia (noli, premi di assicurazione, diritti, regalie, (redevances), canoni, licenze, ecc.);

e) vendite di oro monetato od in lingotti di buona consegna, divise di libera disponibilità, titoli o valori che si realizzino sul mercato argentino dal Governo italiano, direttamente od indirettamente;

f) i pagamenti relativi a:

valori delle navi e delle forniture speciali di qualsiasi specie che l'Italia venda all'Argentina, ai sensi di quanto stabilito nell'art. 13 di questo Accordo;

tutte le spese relative fino a porto argentino delle forniture di qualsiasi specie che possano esser fatte dall'Italia all'Argentina.

A questo conto si addebiteranno, nei limiti del saldo creditore del conto stesso:

1° I fondi di cui il Governo italiano abbia bisogno di disporre per coprire nella Repubblica Argentina i suoi obblighi nascenti dal presente Accordo e dal collocamento del Prestito a cui si riferisce l'art. 23.

2° Il valore dei prodotti che l'Italia possa acquistare nella Repubblica Argentina e il margine di cambio corrispondente.

3° Ogni specie di pagamenti giustificati che il Governo italiano e le persone fisiche o giuridiche domiciliate in Italia debbano effettuare nella Repubblica Argentina.

Ogni altro addebitamento in questo conto che non corrisponda strettamente alle operazioni indicate negli incisi 1°, 2° e 3° richiederà, perchè sia effettuato, l'autorizzazione previa del « Banco Central de la Republica Argentina » e dell'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 27

Le disposizioni del presente capitolo si applicheranno del pari alla liquidazione delle operazioni commerciali concluse tra la Repubblica Argentina e la Repubblica Italiana a mezzo o con l'intervento di organismi di carattere internazionale.

Art. 28

Le Alte parti contraenti sono d'accordo di:

a) vigilare a che i trasferimenti di fondi tra l'Argentina e l'Italia e viceversa, compiuti in applicazione del presente Accordo, si riferiscano esclusivamente ad operazioni dirette tra i due territori;

b) autorizzare in conformità con le disposizioni in materia di cambi vigenti in Argentina ed in Italia, i pagamenti correnti tra i due paesi;

c) consultarsi allo scopo di controllare i trasferimenti di capitali secondo i principî delle rispettive politiche, specialmente per impedire trasferimenti che non avessero una finalità economica utile;

d) scambiarsi ogni informazione utile allo scopo di assicurare un miglior controllo dell'applicazione delle disposizioni in materia di cambi in vigore in ciascun dei due paesi; e

e) tenersi in contatto per esaminare di comune intesa tutte le questioni tecniche che si presentino nell'applicazione del presente Accordo e per adottare, di comune accordo, tutte le misure che le circostanze rendessero necessarie.

Art. 29

I pagamenti correnti, previsti alla lettera *b*) dell'articolo precedente, comprendono specialmente:

pagamenti ufficiali;

i pagamenti commerciali, comprese le spese accessorie;

gli stipendi, onorari, salari, pensioni, servizi, sussidi e spese di conservazione;

le rimesse di aiuto familiare;

le rendite, interessi e benefici;

le spese di esercizio, ammortamenti contrattuali;

i diritti e spese per brevetti e licenze, diritti di autore;

le imposte, tasse e accessori;

i pagamenti di assicurazione, riassicurazioni (premi di indennità); e

qualsiasi altro pagamento giustificato e corrente che sia ammesso di comune accordo tra il « Banco Central de la Republica Argentina » e l'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 30

Il « Banco Central de la Republica Argentina », in rappresentanza del Governo argentino e l'Ufficio italiano dei cambi, in rappresentanza del Governo italiano, stabiliranno i dettagli tecnici necessari circa la tenuta dei conti indicati negli articoli 25 e 26, il metodo per calcolare e percepire il margine di cambio e tutto ciò che si riferisce alle condizioni in cui saranno stipulate le operazioni tra i due paesi.

Le disposizioni del presente capitolo cominceranno ad aver effetto in base a quanto stabilito nell'art. 44, tuttavia mai prima che il « Banco Central de la Republica

Argentina » e l'Ufficio italiano dei cambi abbiano dato attuazione a quanto disposto nel paragrafo precedente.

Ambedue gli Istituti non saranno tenuti responsabili degli inconvenienti che potessero essere occasionati dalla normale applicazione delle disposizioni contenute nel presente capitolo.

CAPITOLO V

Trasporti marittimi e comunicazioni aeree

Art. 31

Le navi di ciascuna delle Alte parti contraenti godranno nell'altra del trattamento più favorevole che consentano le rispettive legislazioni per quanto concerne il regime dei porti e le operazioni che si effettuino negli stessi.

Art. 32

I Governi contraenti si impegnano, durante la validità del presente Accordo, ad adottare le misure necessarie affinchè il trasporto delle merci scambiate fra la Repubblica Argentina e la Repubblica Italiana si effettui preferibilmente su navi di bandiera nazionale argentina ed italiana in parità di tonnellaggio.

L'applicazione di queste disposizioni non potrà comportare un ritardo nelle consegne o un rincaro dei prodotti da trasportare.

Art. 33

Al fine di facilitare l'immagazzinamento e la manipolazione dei prodotti di una delle parti contraenti nel territorio dell'altra e la loro distribuzione verso terzi paesi, i Governi argentino ed italiano esamineranno con la migliore disposizione, in armonia con le rispettive legislazioni, le reciproche richieste relative a concessioni per la organizzazione di zone speciali e depositi franchi di uno dei due paesi nei porti marittimi dell'altro.

Art. 34

I Governi contraenti si impegnano a promuovere le comunicazioni aeree commerciali tra i due paesi e a tale effetto concederanno, in regime di reciprocità, le facilitazioni e le autorizzazioni necessarie, tanto per ciò che concerne i diritti di sorvolo, atterraggio e utilizzazione dei servizi e installazioni dei loro aeroporti, come per il traffico di passeggeri, corrispondenza e merci aerotrasportati da un paese all'altro.

A tale fine, si studieranno al più presto possibile i termini di un accordo con il quale, nello spirito della presente dichiarazione, si determinino le modalità della sua esecuzione, secondo le disposizioni delle rispettive legislazioni e degli accordi internazionali esistenti in questa materia.

CAPITOLO VI

Assicurazioni

Art. 35

Il Governo argentino si riserva il diritto di fare assicurare presso compagnie argentine le merci argentine che si esportino in Italia e i prodotti italiani che si importino in Argentina, quando si trasportino per conto del venditore o del compratore rispettivamente.

Il Governo italiano si riserva il diritto di fare assicurare presso compagnie italiane le merci italiane che si esportino in Argentina e i prodotti argentini che si importino in Italia, quando si trasportino per conto del venditore o del compratore rispettivamente.

Art. 36

Il Governo argentino e il Governo italiano studieranno i mezzi tecnici che, di comune accordo, potranno applicarsi al fine di accrescere il volume delle operazioni di riassicurazioni tra i due paesi.

CAPITOLO VII

Libri, altre pubblicazioni e pellicole cinematografiche

Art. 37

I Governi della Repubblica Argentina e della Repubblica Italiana adotteranno le misure necessarie per assicurare e sviluppare, in termini di reciprocità, l'intercambio di:

a) libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni;

b) pellicole cinematografiche.

A tale effetto ambedue i Governi prenderanno le disposizioni necessarie affinchè l'importazione, il commercio, l'esibizione e il regime fiscale relativo ai libri, alle altre pubblicazioni e alle pellicole cinematografiche prodotte in ognuno dei due paesi, godano nell'altro delle massime facilitazioni consentite dalle rispettive legislazioni.

CAPITOLO VIII

Emigrazione

Art. 38

Le norme applicabili al movimento migratorio della Repubblica Italiana verso la Repubblica Argentina sono oggetto di accordi speciali tra i Governi dei due paesi.

Art. 39

Il Governo argentino ed il Governo italiano, desiderando che l'apporto dell'emigrazione italiana partecipi allo sviluppo dell'economia argentina, s'impegnano a facilitarla, adottando tutte le misure dirette al più efficace e stretto adempimento delle disposizioni contenute negli accordi speciali già esistenti in materia e in quelli che venissero successivamente stipulati.

Art. 40

Il Governo italiano s'impegna a considerare con la migliore disposizione qualunque richiesta che gli pervenga dal Governo argentino in rapporto all'emigrazione di operai italiani e adotterà, in tal caso, di comune accordo con quest'ultimo, le disposizioni opportune perchè detti operai seguano corsi di specializzazione, che li rendano particolarmente idonei alle esigenze del loro futuro lavoro in territorio argentino..

Art. 41

Il Governo argentino adotterà le misure destinate a coordinare gli interessi comuni dei due paesi in quelle questioni consolari e culturali che possano concernere l'emigrazione, e affinchè l'immigrazione italiana, senza eccezione, fruisca, durante la sua permanenza nel territorio argentino, dello stesso trattamento e vantaggi di cui gode quella di qualsiasi altra provenienza, intendendosi che saranno automaticamente applicati a quella di origine italiana tutti i vantaggi concessi a quella di altro paese. L'emigrazione italiana sarà equiparata, in quanto a regime e condizioni di lavoro, ai lavoratori nazionali ed usufruirà dei benefici di ogni ordine che la legislazione sociale argentina stabilisca in favore della classe lavoratrice.

CAPITOLO IX

Disposizioni finali

Art. 42

Ognuna delle Alte parti contraenti potrà chiedere la effettuazione di negoziati per risolvere, di comune accordo con l'altra, le difficoltà di ogni natura che possa originare l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

Art. 43

Rimangono in vigore le disposizioni contenute negli accordi vigenti tra la Repubblica Argentina e la Repubblica Italiana in quanto non siano in contrasto con il presente Accordo.

Art. 44

Il presente Accordo sarà ratificato in conformità della procedura costituzionale di ciascuna delle Alte parti contraenti e lo scambio delle rispettive ratifiche sarà effettuato nella città di Roma al più presto possibile.

Senza pregiudizio della sua debita ratifica, e di quanto previsto nel capitolo IV, art. 30, il presente Accordo entrerà in vigore, a titolo provvisorio, il giorno successivo a quello della sua firma e rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 1951, salvo quanto esplicitamente stabilito nel testo dello stesso.

In fede di che i suddetti Plenipotenziari firmano due esemplari dello stesso tenore nelle lingue castigliana e italiana, ugualmente validi, nella città di Buenos Aires, addì tredici del mese di ottobre del millenovecentoquarantasette.

Per l'Italia
G. ARPESANI

Per l'Argentina
FIDEL L. ANADON
MIGUEL MIRANDA
ORLANDO MAROGLIO

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Prestito estero in pesos argentini 3,3/4 % 1947 che il Governo italiano colloca nella Repubblica Argentina ai sensi dell'Accordo firmato fra i due Paesi.

BUONO GENERALE PER PESOS ARGENTINI 350.000.000

A norma dell'art. 23 dell'Accordo Commerciale e Finanziario tra le Repubbliche Argentina ed Italiana, firmato in data odierna, si è convenuto quanto segue:

Art. 1

Il Governo italiano emette un Prestito di un ammontare nominale di pesos argentini 350.000.000 (trecentocinquanta milioni) in titoli di debito pubblico estero 3,3-4 % d'interesse ed il 2,45 % di ammortamento cumulativo, annuali, entrambi pagabili semestralmente.

Art. 2

Il presente Prestito costituisce un debito diretto dell'Italia, per il cui pagamento impegna la buona fede e le entrate della nazione.

Art. 3

I titoli di questo Prestito saranno al portatore, quotabili unicamente nella Repubblica Argentina e si estingueranno al più tardi in 25 anni a mezzo di ammortamenti cumulativi semestrali dell'1,225 % ciascuno, che si effettueranno per acquisto o licitazione quando i valori si quotino sotto la pari o per sorteggio quando i valori stiano alla pari o sopra la pari. In ciascuna operazione si ritirerà l'ammontare di titoli fissato nella tavola matematica. I servizi d'interesse ed ammortamento si pagheranno il 15 aprile ed il 15 ottobre di ogni anno.

Art. 4

Il Governo italiano potrà riscattare alla pari, in qualsiasi data di pagamento dei servizi (interessi ed ammortamento), tutto o parte del Prestito con avviso previo non inferiore a tre mesi. Nel caso di riscatto

parziale, i numeri dei titoli da riscattare saranno determinati con sorteggio da effettuarsi a norma dell'art. 7, e ciò non comporterà modificazioni al fondo di ammortamento cumulativo stabilito dagli articoli 1 e 3.

Art. 5

Il capitale e gli interessi di questo Prestito saranno durante tutto il tempo, fino alla completa estinzione di esso, esenti da qualsiasi tributo od imposta italiana. presente o futura. L'interesse dei titoli sarà soggetto, nella Repubblica Argentina, al pagamento dell'imposta sul reddito, a norma delle disposizioni vigenti nel paese. I servizi (interessi ed ammortamento) si pagheranno in tempo di pace o di guerra, qualunque sia la nazionalità dei possessori e le relazioni dei loro rispettivi paesi con l'Italia, il cui Governo in nessun caso confischerà nè sequestrerà detti titoli.

Art. 6

Si designa agente pagatore di questo Prestito il « Banco de la Nación Argentina ». Il Governo italiano fornirà al « Banco Central de la Republica Argentina » l'importo dei servizi di interessi ed ammortamento con tre giorni di anticipo sulla data del rispettivo pagamento. Tali fondi saranno trasferiti al « Banco de la Nación Argentina » nei cui uffici avrà luogo il pagamento delle cedole e dei titoli ammortizzati.

Art. 7

Fino alla completa estinzione del Prestito, il pagamento delle cedole maturate e dei titoli ammortizzati si effettuerà in pesos argentini negli uffici del « Banco de la Nación Argentina ». Le licitazioni ed i sorteggi dei numeri dei titoli agli effetti degli ammortamenti si effettueranno in Buenos Aires negli uffici del « Banco de la Nación Argentina », potendo assistere all'atto, se il Governo italiano lo desideri, un rappresentante di esso.

Dal giorno fissato per l'ammortamento, i titoli sorteggiati o che in altra forma diventino rimborsabili, cesseranno di fruttare interesse e dovranno essere presentati alla riscossione con tutte le cedole non maturate fino alla data di detto ammortamento. L'importo di quelle che mancassero si dedurrà dal capitale da pagare.

Art. 8

Tutti gli annunci relativi a sorteggi e pagamenti di titoli si pubblicheranno per conto del Governo italiano sul Bollettino della Borsa di commercio di Buenos Aires e su di un quotidiano di Buenos Aires tra quelli di maggior diffusione.

Art. 9

In caso di perdita, furto od in utilizzazione di titoli e cedole di questo Prestito, il Governo italiano s'impegna a far consegnare ai titolari nuovi valori a mezzo dell'agente pagatore ed a norma delle disposizioni del Codice di commercio della Repubblica Argentina, restando inteso che le spese causate da queste operazioni saranno a carico degli interessati.

Art. 10

Il Governo italiano potrà emettere certificati provvisori rappresentativi di questo Prestito, i quali dovranno essere scambiati con i titoli definitivi non meno di quindici giorni prima della scadenza della prima cedola di interessi. I titoli definitivi saranno costituiti da:

Titoli	50.000	del taglio	di	100	pesos	vsn.	5.000.000
»	50.000	»	»	500	»	»	25.000.000
»	50.000	»	»	1.000	»	»	50.000.000
»	30.000	»	»	5.000	»	»	150.000.000
»	10.000	»	»	10.000	»	»	100.000.000
»	400	»	»	50.000	»	»	20.000.000
				Totale . . .		vsn.	350.000.000

Di ogni taglio si stamperanno titoli non numerati per sostituire, nei casi previsti dal Codice di commercio argentino, i titoli smarriti, rubati od inutilizzati.

Art. 11

Ogni titolo porterà la firma di S. E. l'Ambasciatore d'Italia nella Repubblica Argentina o di altra od altre persone debitamente autorizzate dal Governo italiano, potendo tali firme essere apposte in fac-simile.

In Buenos Aires, addì tredici del mese di ottobre del millenovecentoquarantasette.

Per l'Italia
G. ARPESANI

Per l'Argentina
FIDEL L. ANADON
MIGUEL MIRANDA
ORLANDO MAROGLIO

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Contratto di negoziazione del Prestito estero in pesos argentini 3,3/4 % 1947 che il Governo italiano colloca nella Repubblica argentina ai sensi dell'Accordo firmato tra i due Paesi.

A norma dell'art. 23 dell'Accordo commerciale e finanziario firmato il 13 ottobre 1947, in virtù del Buono generale convenuto in data odierna tra il Governo della Nazione Argentina e quello della Repubblica Italiana, con cui quest'ultimo emette un Prestito estero del valore nominale di pesos argentini 350.000.000 (trecentocinquanta milioni) il Governo della Nazione Argentina conviene con quello della Repubblica Italiana quanto segue:

Art. 1

Il Governo italiano vende al « Banco Central de la Republica Argentina », e questo compera da detto Governo, per conto dell'« Instituto Argentino de Promoción del Intercambio », in una o varie partite ad opzione del Governo italiano, la totalità del Prestito per un valore nominale di pesos argentini 350.000.000 (trecentocinquanta milioni) al prezzo di 96 % netto, più gli interessi che fossero decorsi fino al momento di effettuare il pagamento od i pagamenti rispettivi.

Art. 2

Le spese causate dalla stampa dei titoli ed i diritti di quotazione nelle Borse di commercio della Repubblica Argentina saranno pagati dal Governo italiano. Invece, saranno a carico dell'« Instituto Argentino de la Promoción del Intercambio » le spese di pubblicità e collocamento sul mercato dei rispettivi titoli.

Art. 3

Le condizioni per il collocamento di questo Prestito sul mercato argentino restano riservate esclusivamente alla decisione del « Banco Central de la Republica Argentina »

Art. 4

Il Governo italiano s'impegna ad adottare le disposizioni necessarie per iscrivere i titoli di questo Prestito nelle Borse di commercio della Repubblica Argentina, previo parere favorevole della « Comision de Valores ». Il « Banco Central de la Republica Argentina » presterà al Governo italiano la collaborazione adeguata per l'espletamento delle pratiche rispettive.

Art. 5

Il Governo italiano designa agente pagatore di questo Prestito il « Banco de la Nación Argentina » ed adotterà le misure necessarie per porre a disposizione di esso, per mezzo del « Banco Central de la Republica Argentina », i fondi in pesos argentini necessari per il puntuale servizio del Prestito, con l'anticipo previsto nel Buono generale.

Art. 6

Il Governo italiano pagherà al « Banco de la Nación Argentina » una provvisione di 1/8 % (un ottavo per cento) sull'importo dei servizi d'interessi, e di 1/4 % (un quarto per cento) sopra quelli d'ammortamento, e gli rimborserà le spese inerenti a pubblicazioni, ecc. richieste dal presente Prestito.

Art. 7

Il Buono generale di questo Prestito costituisce parte integrante del presente contratto.

Art. 8

Secondo quanto stabilito dall'art. 44 dell'Accordo Commerciale e Finanziario tra le Repubbliche Argentina ed Italiana in data tredici ottobre 1947, le clausole del presente contratto dovranno essere ratificate e poste in vigore, a norma delle disposizioni costituzionali dei due paesi.

In Buenos Aires, addì tredici del mese di ottobre del millenovecentoquarantasette.

Per l'Italia
G. ARPESANI

Per l'Argentina
FIDEL L. ANADON
MIGUEL MIRANDA
ORLANDO MAROGLIO

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Buenos Aires, 13 ottobre 1947

Signor Ministro,

con riferimento all'Accordo per lo sblocco firmato oggi tra il Governo argentino ed il Governo italiano, ho l'onore di portare a Sua conoscenza che l'Ufficio Italiano dei Cambi, per quanto riguarda l'Italia, è stato incaricato dal mio Governo dell'applicazione delle disposizioni di detto Accordo.

Mi permetto far presente che l'Ufficio Italiano dei Cambi invierà periodicamente all'organismo ufficiale argentino che V. E. mi indicherà, copia dei certificati che emetterà per lo sblocco degli averi italiani in Argentina. Gli originali di detti certificati saranno consegnati agl'interessati ai fini della loro presentazione all'organismo argentino rispettivo.

Mi è gradita l'occasione per porgerLe, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

ARPESANI

A S. E. il Signor
Contrammiraglio Don Fidel L. ANADON
Ministro ad interim *degli Affari Esteri e del Culto*
BUENOS AIRES

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

MINISTERIO
DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

D.E.S. nº 598 Buenos Aires, octubre 13 de 1947

Señor Embajador,

Tengo el honor de acusar recibo de su atenta nota de la fecha, cuya traducción es la siguiente:

« Señor Ministro,

Con referencia al acuerdo de desbloqueo firmado hoy entre el Gobierno Italiano y el Gobierno Argentino, tengo el honor de llevar a su conocimiento que el Ufficio

Italiano dei Cambi, por lo que concierne a Italia, ha sido encargado por mi Gobierno de la aplicación de las disposiciones de dicho acuerdo.

« Me permito hacer presente que el Ufficio Italiano dei Cambi remitirá periódicamente al organismo oficial argentino que V. E. me indique, copia de los certificados que emita para el desbloqueo de haberes italianos en la Argentina. Los originales de esos certificados serán entregados a los interesados a los efectos de su presentación al organismo argentino respectivo.

« Me es grato saludar a V. E. con mi más alta consideración. — F.do Giustino ARPESANI ».

Aprovecho la oportunidad para saludar a V E. con mi más alta consideración.

FIDEL L. ANADON

A S. E.
el señor Don Giustino ARPESANI
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Italia - BUENOS AIRES

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Buenos Aires, 13 ottobre 1947

Signor Ministro,

nel corso delle recenti conversazioni avvenute tra i Rappresentanti del Governo argentino e quelli del Governo italiano, sono state esaminate le modalità secondo cui potrebbero revocarsi le misure generali di blocco emanate nei riguardi degli averi italiani esistenti nella Repubblica Argentina e degli averi argentini esistenti in Italia.

Si è cercato di evitare che potessero essere liberati beni ed interessi di proprietà nemica o che abbiano formato oggetto di trasferimenti in violazione delle misure di blocco adottate dalle Nazioni Unite.

Per conseguenza, si è convenuto che la liberazione dalle disposizioni sul controllo politico che colpiscono gl'interessi italiani esistenti nella Repubblica Argentina e gl'interessi argentini esistenti in Italia verrà subordinata, in ogni caso particolare, alla presentazione di un Certificato rilasciato da un Agente dei Governi italiano o argentino rispettivamente, all'uopo designato, che attesterà:

I. — *Per i Certificati che rilasci il Governo italiano per lo sblocco di averi esistenti in Argentina.*

Che al 10 giugno 1940 non avevano partecipazione nei beni, diritti ed interessi in questione:

a) persone fisiche di nazionalità tedesca, giapponese, bulgara o ungherese, qualunque sia il luogo del loro domicilio o residenza;

b) persone fisiche o giuridiche di diritto pubblico o privato, residenti o domiciliate in Germania o Giappone, e

c) persone giuridiche nelle quali la partecipazione delle persone indicate nei punti *a*) e *b*) sia maggiore del 25 %.

II. — *Per i Certificati che rilasci il Governo argentino per lo sblocco di averi esistenti in Italia.*

Che al 10 giugno 1940 non avevano partecipazione nei beni, diritti o interessi in questione:

a) persone fisiche di nazionalità tedesca o giapponese, qualunque sia il luogo del loro domicilio o residenza;

b) persone fisiche o giuridiche di diritto pubblico o privato, residenti o domiciliate in Germania o Giappone, e

c) persone giuridiche nelle quali la partecipazione delle persone indicate nei punti *a*) e *b*) sia maggiore del 25 %.

III. — *Le modalità di applicazione di questo Accordo saranno le seguenti:*

1. S'intendono per averi bloccati i conti di effettivo, i crediti di ogni specie, i titoli o valori di qualsiasi natura e tutti gli altri beni mobili od immobili esistenti in Italia ed in Argentina che alla data del presente Accordo siano di proprietà o figurino al nome di persone fisiche o giuridiche domiciliate in Argentina ed in Italia rispettivamente, nonchè gl'interessi, dividendi o rendite di qualsiasi natura maturati anteriormente alla data indicata sui beni od investimenti accennati.

2. Non si considerano bloccati:

a) i beni o averi di proprietà o che figurino al nome di organismi non bancari ufficiali di entrambi i Paesi nonchè delle Banche: Central de la República Argentina, de la Nación Argentina, de Crédito Industrial Argentino, de la Provincia de Buenos Aires e Ripotecario Nacional e: della Banca d'Italia, Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banco di Roma, Banca Nazionale del Lavoro, Banca Commerciale Italiana, Credito Italiano, Banca d'America e d'Italia, Istituto di San Paolo di Torino, Monte dei Paschi di Siena, Banca Popolare di Novara;

b) gli averi che le persone fisiche o giuridiche domiciliate o residenti in Italia od in Argentina acquistino nell'altro Paese mediante operazioni che compiano a partire dalla data del presente Accordo;

c) gli averi o beni esistenti nei Paesi Contraenti di pertinenza dei propri cittadini residenti o domiciliati nell'altro;

d) gli averi o beni esistenti in Italia di proprietà di persone di nazionalità argentina domiciliate o residenti in quel Paese.

3. Il Governo italiano potrà esimere dalla presentazione del citato Certificato le persone fisiche, eccettuate le tedesche o giapponesi, che prima della guerra ave-

vano il loro domicilio in Italia, abbiano risieduto in Argentina e ritornino in Italia, semprechè dimostrino che, nonostante la loro assenza, hanno conservato in Italia la sede principale dei loro affari o famiglia.

Il Governo argentino potrà esimere dalla presentazione del Certificato precedentemente indicato le persone fisiche che non siano di nazionalità tedesca, giapponese, bulgara od ungherese, che prima della guerra avevano costituito il loro domicilio nella Repubblica Argentina, abbiano risieduto in Italia e ritornino in Argentina, semprechè dimostrino che nonostante la loro assenza, hanno conservato nella Repubblica Argentina la sede principale dei loro affari o famiglia.

4. Per quanto riguarda i beni di persone giuridiche stabilite nei Paesi Contraenti e nelle quali abbiano interesse persone non residenti in essi entrambi i Governi non rilasceranno il Certificato di sblocco fino a quando non abbiano ottenuto dal Governo del Paese interessato assicurazioni che nessuna delle persone indicate nel punto I, per quanto riguarda i beni esistenti nell'Argentina, e nel punto II, per quanto riguarda i beni esistenti in Italia, aveva al 10 giugno 1940 partecipazione nella proprietà o nel controllo di detti enti. Ciononostante, i Governi dell'Argentina e dell'Italia potranno, sotto la loro responsabilità, rilasciare il Certificato di sblocco a favore degli enti indicati, quando la partecipazione in essi di persone residenti in terzi Paesi o considerate come nemiche non superi il 25 %.

5. Non si applicheranno ai Certificati di sblocco le disposizioni sul visto o legalizzazione di documenti vigenti nei Paesi Contraenti.

6. Entrambe le Parti si manterranno in contatto per esaminare e risolvere di comune accordo i casi che eventualmente si presentino che, per le loro peculiarità, non possono essere risolti con l'applicazione delle disposizioni precedenti. A tal uopo, si scambieranno tutte le informazioni che fossero necessarie.

7. Il presente Accordo sarà ratificato secondo la procedura costituzionale di ciascuna delle Alte Parti Contraenti e lo scambio delle relative ratifiche verrà effettuato nella città di Roma appena possibile.

Restando impregiudicata la sua ratifica a tempo debito, il presente Accordo entrerà in vigore, provvisoriamente, in data odierna.

La prego di gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

ARPESANI

A S. E. il Signor
Contrammiraglio Don Fidel L. ANADON
Ministro ad interim *degli Affari Esteri e del Culto* -
BUENOS AIRES

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

MINISTERIO
DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

D.E.S. nº 599 Buenos Aires, octubre 13 de 1947

Señor Embajador,

Tengo el honor de acusar recibo de su atenta nota de la fecha, cuya traducción es la siguiente:

« Señor Ministro,

En el curso de recientes conversaciones mantenidas entre los representantes del Gobierno de Italia y del Gobierno Argentino, se han examinado las modalidades según las cuales podrían levantarse las medidas generales de bloqueo establecidas respecto de los haberes italianos existentes en la República Argentina y de los haberes argentinos radicados en Italia.

Se ha procurado evitar que pudieran ser liberados bienes e intereses de propiedad enemiga o que hayan sido objeto de transferencias en violación de las edidas de bloqueo adoptadas por las Naciones Unidas.

Por consiguiente, se ha convenido que la liberación de las disposiciones sobre control político que afectan a los haberes italianos existentes en la República Argentina y a los haberes argentinos radicados en Italia, se subordine, en cada caso particular, a la presentación de un certificado otorgado por un agente de los Gobiernos italiano o argentino, respectivamente, designado a este efecto, que atestiguará:

I. — *Para los certificados que otorgue el Gobierno Italiano para el desbloqueo de haberes existentes en la Argentina.*

Que al 10 de junio de 1940 no tenián participación en los bienes, derechos o intereses en causa:

a) personas de existencia visible de nacionalidad alemana, japonesa, búlgara o húngara, cualquiera sea el lugar de su domicilio o residencia;

b) personas de existencia visible o ideal de derecho público o privado, residentes o domiciliadas en Alemania o Japón, ni

c) personas de existencia ideal, en las cuales la participación de las personas indicadas en los puntos *a*) y *b*), sea mayor del 25 %.

II. — *Para los certificados que otorgue el Gobierno argentino para el desbloqueo de haberes existentes en Italia.*

Que el 10 de junio de 1940 no tenian participación en los bienes, derechos o intereses en causa:

a) personas de existencia visibile de nacionalidad alemana o japonesa cualquiera sea el lugar de su domicilio o residencia;

b) personas de existencia visible o ideal de derecho público o privado, residentes o domiciliadas en Alemania o Japón, ni

c) personas de existencia ideal, en las cuales la participación de las personas indacadas en los puntos *a*) y *b*), sea mayor del 25 %.

III. — *Las modalidades de aplicación de este acuerdo serán las siguientes*:

1° Se entende por haberes bloqueados, las cuentas de efectivo, los créditos de toda indole, los títulos o valores de cualquier naturaleza y todos los demás bienes muebles o inmuebles existentes en Italia y Argentina que, a la fecha de presente acuerdo sean de propiedad o figuren a nombre de personas de existencia visible o ideal domiciliadas en la Argentina e Italia, respectivamente, así como los intereses, dividendos y réditos de cualquier naturaleza producidos con anterioridad a la fecha precitada por los aludidos bienes o inversiones.

2° No se consideran bloqueados:

a) los bienes o haberes de propriedad o que figuren a nombre de organismos no bancarios oficiales de ambos países, así como de los Bancos Central de la República Argentina, de la Nación Argentina, de Crédito Industrial Argentino, de la Provincia de Buenos Aires e Hipotecario Nacional y de Banca d'Italia, Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banco di Roma, Banca Nazionale del Lavoro, Banca Commerciales Italiana, Credito Italiano, Banca d'America e d'Italia, Instituto de San Paolo di Torino, Monte dei Paschi di Siena, Banca Popolare di Novara;

b) los haberes que las personas de existencia visible o ideal domiciliadas o residentes en Italia y la Argentina, ad quieran en el otro país pormedío de operaciones que realizen a partir de la fecha del presente acuerdo

c) los haberes o bienes existentes en los países contratantes correspondientes a sus nacionales residentes o domiciliados en el otro; ni

d) los haberes o bienes existentes en Italia de propiedad de personas de nacionalidad argentina domiciliadas o residentes en aquél páis.

3° El Gobierno italiano podrá eximir de la presentación del aludido certificado a las personas fisicas, excepto alemanes o japoneses, que antes de la guerra tenían su domicilio en Italia, hayan residido en la Argentina y regresen a Italia, siempre que prueben que, no obstante su ausencia, han conservado en Italia el asiento principal de sus negocios o familia.

El Gobierno argentino podrá eximir de la presentación del certificado indicado precedentemente, a las personas de existencia visible, que no sean de nacionalidad alemana, japonesa, búlgara o hungara, que antes de la guerra tenían constituído su domicilio en la República Argentina, hayan residido en Italia y regresen a la Argentina, siempre que prueben que, no obstante su ausencia, han conservado en la República Argentina el asiento principal de sus negocios o familia.

4° En los relativo a los bienes de personas de existencia ideal establecidas en los países contratantes y en las cuales tengan intereses personas no residentes en ellos, ambos Gobiernos no otorgarán el certificado de desbloqueo hasta haber obtenido del Gobierno del país interesado, seguridades de que ninguna de las personas indicadas en el punto I, con respecto a los bienes existentes en la Argentina y en el punto II, con respecto a los bienes existentes en Italia, tenían a 10 de junio de 1940, participación en la propiedad o el control de dichas entidades. Sin embargo, los Gobiernos de Italia y la Argentina podrán, bajo su propia responsabilidad, expedir el certificado de desbloqueo a favor de las citadas entidades, cuando la participación en ellas de personas residentes en terceros países o consideradas como enemigas no exceda del veinticinco por ciento.

5° No se aplicarán a los certificados de desbloqueo las disposiciones sobre visación o legalización de documentos que rijan en los países contratantes.

6° Ambas partes se mantendrán en contacto para examinar y resolver de común acuerdo los casos que eventualmente se planteen que, por sus particularidades, no puedan ser resueltos por aplicación de las disposiciones precedentes. A tal efecto, se intercambiarán todas las informaciones que fueren necesarias.

7° El presente acuerdo será ratificado de conformidad con el procedimiento constitucional de cada una de las Altas Partes Contratantes y el canje de sus ratificaciones se efectuará en la ciudad de Roma a la brevedad posible. Sin perjuicio de su ratificación oportuna, el presente acuerdo comenzará a regir provisionalmente, en la fecha.

Le ruego aceptar, señor Ministro, las seguridades de mi más alta consideración. F.do Giustino ARPESANI ».

Al comunicarle el acuerdo del Gobierno argentino con los términos de la nota transcripta, le ruego aceptar, señor Embajador, las seguridades de mi más alta consideración.

FIDEL L. ANADON

A S. E.
el señor Don Giustino ARPESANI
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Italia - BUENOS AIRES

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

MINISTERIO
DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

D. E. S. n° 606 Buenos Aires, octubre 13 de 1947

Señor Embajador:

Con referencia al acuerdo de desbloqueo recíproco de fondos suscripto en la fecha, me es grato informar a V. E. que, en lo que concierne a la República Argentina, el Banco Central de la República Argentina y la Junta de Vigilancia y disposición final de la Pro-

piedad Enemiga han sido encargados por el Gobierno argentino de la aplicación de las disposiciones de dicho acuerdo.

El Banco Central de la República Argentina recibirá los certificados de desbloqueo de haberes italianos existentes en la Argentina que, según V. E. me informa en su nota de la fecha, emitirá el Ufficio Italiano dei Cambi.

El Banco Central de la República Argentina expedirá, asimismo, los certificados para el desbloqueo de haberes argentinos existentes en Italia, de propiedad o que figuren a nombre de bancos o instituciones autorizadas para operar en cambios.

La Junta de Vigilancia y Disposición Final de la Propiedad Enemiga, otorgará los certificados para el desbloqueo de bienes argentinos en Italia que figuren a nombre de personas o firmas que no desarrollen actividades bancarias o de cambio.

Los dos organismos mencionados remitirán copia de los certificados que emitan al Ufficio Italiano dei Cambi y entegrarán sus originales a los interesados para que puedan presentarlos a la citada Institución.

Me es grato comunicarle, asimismo, que el duplicado de los certificados que emita el Ufficio Italiano dei Cambi, tendrá que ser enviado directamente al Banco Central de la República Argentina.

Saludo al señor Embajador con mi más alta y distinguida consideración.

FIDEL L. ANADON

A. S. E.
el señor Don Giustino ARPESANI
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Italia - BUENOS AIRES

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

AMBASCIATA D'ITALIA

Buenos Aires, 13 ottobre 1947

Signor Ministro,

Ho l'onore di rivolgermi al Signor Presidente riferendomi all'Accordo Commerciale e Finanziario firmato in data odierna tra i Governi della Repubblica Argentina ed Italiana.

Al riguardo, mi è gradito portare a conoscenza del Signor Presidente che il Governo italiano è d'accordo a che, con l'entrata in vigore del citato Accordo, si addebiti al conto « Credito » che si aprirà presso il « Banco Central de la República Argentina » al nome dell'Ufficio Italiano dei Cambi, la somma totale di cui il Governo italiano è debitore verso codesto Istituto, in seguito all'acquisto dei prodotti argentini esportati in Italia, più il margine di cambio, le spese inerenti a dette operazioni e gl'interessi che fossero maturati, calcolati in ragione del 2,75 % annuo, durante il periodo compreso tra la data in cui le merci furono messe a disposizione dell'Italia ed il giorno in cui si effettui l'addebitamento nel citato conto « Credito ».

Mi è gradita l'occasione per porgerLe, Signor Presidente, i sensi della mia più distinta considerazione.

ARPESANI

Al Signor Don D. Orlando MAROGLIO
Presidente dell'« Istituto Argentino de Promoción del Intercambio ». - BUENOS AIRES

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.